

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 1 - Definizioni

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. **Codice Civile:** testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come definito al comma 1) punto a) dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 Codice del Consumo. **Contatore Elettrico:** Insieme delle apparecchiature necessarie per garantire l'effettuazione delle misure e l'acquisizione dei dati di misura di potenza ed energia elettrica.

**Delibera:** deliberazione emanata dall'ARERA, disponibile sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it). **Distributore Elettrico:** soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il/i POD del Cliente. **Indirizzo di fornitura:** recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto. **Indirizzo invio fatture:** recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale. **Parti:** Convergenze S.p.A. e Cliente. **Punto di Prelievo:** (o POD): Punto di Prelievo in cui Convergenze S.p.A. mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **POD Uso Domestico:** POD nella titolarità di un cliente domestico, così come definito al comma a) dell'art. 2.3 del TIV. **POD Illuminazione Pubblica:** POD per illuminazione pubblica, così come definito al comma b) e d) dell'art. 2.3 del TIV. **POD Altri Usi:** POD per usi diversi, così come definito al comma c), e), e f) dell'art. 2.3 del TIV. **TIOE:** Testo Integrato Qualità, allegato A della Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023) e successive modifiche e integrazioni. **TIV:** Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera 156/07 (Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della delibera 301/2012). **TIBEG:** Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas Naturale. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale. **Venditore:** Convergenze S.p.A., che fornisce al Cliente richiedente l'energia elettrica distribuita e misurata dal Distributore Elettrico.

### 2 - Oggetto del contratto - Il contratto è a tempo indeterminato

Oggetto del contratto è la somministrazione di energia elettrica presso il/i POD del Cliente ("Cliente") da parte di Convergenze S.p.A. alle condizioni pattuite, nonché la stipula da parte di Convergenze S.p.A. nell'interesse del Cliente stesso dei contratti di dispacciamento e di Trasporto dell'energia elettrica con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. L'energia elettrica somministrata da Convergenze S.p.A. sarà utilizzata dal Cliente esclusivamente nei/nei POD indicati. Il Cliente si impegna altresì a comunicare a Convergenze S.p.A. ogni variazione relativa ai dati riportati nel Modulo o nell'allegato "Elenco POD". Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata dal/dai POD indicata dal Cliente a Convergenze S.p.A. fino a quando non sarà resa disponibile la potenza impegnata comunicata dal Distributore Elettrico a Convergenze S.p.A. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente nell'ambito dei contratti di vendita con il cliente finale valgono le disposizioni relative al comma 16.2 del TIMOE.

### 3 - Conclusione del contratto-Ripensamento-Durata-Condizioni per l'attivazione della fornitura

**3.1** Il Contratto di somministrazione di energia elettrica si conclude per adesione mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione predisposto da Convergenze S.p.A., con la quale il Cliente accetta le presenti Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Tecniche Economiche.

**3.2** Convergenze S.p.A. condiziona la fornitura del servizio alla circostanza che il/i POD indicato/i nel Modulo di Adesione non risulti sospeso per morosità al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione e/o il Cliente non risulti essere moroso nei confronti di Convergenze S.p.A. con riferimento alla fornitura di energia elettrica erogata al medesimo Cliente presso il/i POD diverso/i rispetto a quello indicato nel Modulo di Adesione ed altresì in ogni altro caso di giustificato motivo (come, a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di cliente non domestico, insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio delle garanzie, ove richieste), come meglio specificato al successivo art. 3.5. Convergenze S.p.A. condiziona la fornitura del servizio alla circostanza che il Cliente non sia stato assoggettato al fallimento o ad altre procedure concorsuali e/o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Convergenze S.p.A., anche per tramite di incaricati alla vendita di quest'ultima.

**3.3** Ripensamento Diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005 s.m.i.)  
Se il contratto è stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza, il Cliente potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a Convergenze S.p.A. mediante lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede operativa o con eventuali altre modalità rese note da Convergenze S.p.A. (art. 17 comunicazioni) entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. Al di fuori di tali casi, il termine per l'esercizio del ripensamento decorre dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. In ogni caso, il diritto di ripensamento s'intende esercitato in via tempestiva se la suddetta raccomandata A/R risulta consegnata all'ufficio postale (di partenza) accettante, e quindi inviata, entro il termine predetto.

**3.4** La somministrazione di energia elettrica da parte di Convergenze S.p.A. avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Sarà cura di Convergenze S.p.A. comunicare al Cliente la data di inizio della somministrazione. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Art.5, ovvero dispacciamento, trasmissione, trasporto, distribuzione. Ove il/i POD non sia/siano allacciato/i alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti, nonché a seguito dell'attivazione del contatore da parte del Distributore la cui data Convergenze S.p.A. comunicherà al Cliente. Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal cliente nel Modulo di Adesione e quelli messi a disposizione dal Distributore, a fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe;

tale circostanza non potrà essere addotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle fatture. **3.5** Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 3.2, l'esecuzione del contratto da parte di Convergenze S.p.A. è altresì condizionata sospensivamente al fatto che: a) il Modulo di Adesione sia compilato correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritto dal Cliente in tutti gli appositi campi; b) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di forniture di energia elettrica; c) il Cliente non risulti moroso verso Convergenze S.p.A.; d) la verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente (credit - check), ove applicabile, abbia esito positivo; e) Convergenze S.p.A. abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Convergenze S.p.A. abbia a, o possa, stipulare accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale; f) la visura protesti relativa al Cliente sia negativa e/o il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare; g) il/i Mandato/i per Addebito Diretto del Cliente, ove necessariamente previsto/i, risulti/no attivo/i; h) le eventuali garanzie di cui al successivo Art.10 risultino rilasciate/ricostituite.

### 4 - Avvio della fornitura di energia elettrica

Chi intende ottenere la fornitura di energia elettrica deve rivolgere la richiesta al Venditore. Convergenze S.p.A. in qualità di Venditore si riserva il diritto di fornire energia elettrica nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che:

a) Esistano già le condotte nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatta richiesta o vi siano le condizioni per realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi D.Lgs. 164/2000. In quest'ultimo caso, la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore Elettrico. b) Esista già l'allacciamento tra fabbricato e rete di Distribuzione Elettrica, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore Elettrico a realizzarlo. In tale ultimo caso, la somministrazione avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore Elettrico e della relativa comunicazione a Convergenze S.p.A. c) Il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore Elettrico, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso Cliente di provvedere a sua cura e spese a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che per tale ragione il Cliente possa avanzare alcuna pretesa o avere a lamentare alcunché nei confronti di Convergenze S.p.A. d) Il Richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e/o dalle Pubbliche Autorità competenti e/o da altri terzi privati eventualmente titolari di servizi di passaggio o altri diritti reali sui beni, espressa autorizzazione alla posa delle condotte per effettuare l'allacciamento. Il Richiedente si rende disponibile a consegnare tale autorizzazione ove richiesta al Distributore e/o a Convergenze S.p.A. e) Il Richiedente ovvero il Distributore Elettrico abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abilità e/o agibilità nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle documentazioni di cui al successivo Art. 5. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione espressa del presente Contratto, senza che il Cliente possa in alcun modo lamentarsi di ciò o avere a che pretendere in relazione a ciò nei confronti di Convergenze S.p.A.

### 5 - Dispacciamento e Trasporto dell'energia elettrica: mandati del Cliente

Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo e dei suoi allegati, conferisce a Convergenze S.p.A. e a terze Società, per la durata del Contratto, mandato a titolo gratuito, senza rappresentanza e irrevocabile, affinché Convergenze S.p.A. dopo il perfezionamento del Contratto, sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento (contratto che regola i rapporti tra il gestore della rete e l'utente del dispacciamento in merito all'erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalle delibere dell'energia elettrica con il Gestore della Rete, attualmente Terna S.p.A. e il contratto di trasporto relativo al POD con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura. Tale mandato si intenderà accettato da Convergenze S.p.A. con la comunicazione di accettazione della proposta. Convergenze S.p.A., in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, non è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell'energia elettrica stipulato con il Gestore della Rete e del contratto di trasporto stipulato col Distributore Elettrico. In ogni caso, Convergenze S.p.A. risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo e dei suoi allegati, conferisce a Convergenze S.p.A. e a terze Società, che accetta, mandato con rappresentanza a titolo gratuito ad accettare in nome e per conto del Cliente stesso le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplinano il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di trasporto per il POD. Il Cliente, sottoscrivendo il Modulo e i suoi allegati, conferisce a Convergenze S.p.A. e a terze Società, che accetta, mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore Elettrico eventuali proprie richieste inerenti le prestazioni di cui alla Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 Convergenze S.p.A., per conto del Cliente, inoltrerà al Distributore Elettrico ogni altra richiesta relativa a prestazioni di competenza di quest'ultimo, previa accettazione da parte del Cliente stesso degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico, addebitando al Cliente gli eventuali oneri ad essa fatturati dal Distributore Elettrico, ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente a quest'ultimo ove previsto dalla normativa vigente. Con riferimento alle attività citate nel presente comma, Convergenze S.p.A. si riserva di addebitare al Cliente corrispettivi di valori pari agli oneri previsti dalla normativa regolamentare relativa al mercato di maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente a Convergenze S.p.A. fatturati dal Distributore Elettrico e gli oneri accessori.

## 6 - Condizioni economiche della somministrazione

Le condizioni economiche di somministrazione, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'Allegato "Condizioni Tecnico Economiche". Le condizioni e i termini di cui all'allegato "Condizioni Tecnico Economiche" prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti "Condizioni Generali di Contratto", ove discordanti. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: attivazione, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivo. In riferimento alla somministrazione di energia elettrica a copertura degli oneri di sbilanciamento e nell'ambito della programmazione delle somministrazioni ai clienti finali, sarà addebitato al Cliente un onere forfettario fisso al massimo pari al valore della componente "PD" (Del. ARERA della delibera 301/2012 e s.m.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione dell'accettazione applicato all'energia elettrica prelevata dal Cliente maggiorata delle perdite per il Trasporto. I corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica tengono conto di eventuali benefici derivanti da assegnazioni di diritti di capacità di Trasporto.

## 7 - Rilevazione dei consumi

Il Distributore Elettrico è responsabile dell'attività di misura dei consumi di energia elettrica. La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base della lettura rilevata dal Contatore Elettrico da parte del Distributore Elettrico, o in mancanza di essa e nel solo caso di POD in bassa tensione così come definito nell'ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004 del "Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" di Terna S.p.A., tramite autolettura da parte del Cliente. Il Distributore Elettrico è tenuto, in base all'art. 14 del TIMOE della delibera 458/2016 almeno un tentativo di lettura rilevata dal Contatore Elettrico all'anno. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura rilevata dal Contatore Elettrico. Per i consumi di energia elettrica effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da lettura rilevata dal Distributore Elettrico o da autolettura ove previste, i consumi verranno stimati da Convergenze S.p.A. in relazione ai dati storici di consumo del Cliente che Convergenze S.p.A. acquisisce durante la fornitura, al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso il POD e alle caratteristiche tecniche di quest'ultimo comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo. L'autolettura, ove prevista, sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime Convergenze S.p.A. in assenza di lettura rilevata dal Distributore Elettrico e salvo il caso in cui Convergenze S.p.A. riscontri la non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandone lo stesso. In ogni caso, a fronte della disponibilità di lettura rilevata dal Distributore Elettrico, saranno sottoposte a conguaglio dei consumi le eventuali fatture emesse sulla base di consumi stimati da Convergenze S.p.A. e/o di autolettura del Cliente. Il Cliente sarà responsabile dell'eventuale manomissione del Contatore Elettrico; ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di energia elettrica non misurati darà facoltà a Convergenze S.p.A., ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le parti possono richiedere al Distributore Elettrico la verifica del Contatore Elettrico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Convergenze S.p.A. al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola Parte che ne abbia avanzato richiesta.

## 8 - Fatturazione

I consumi rilevati come sopra definito saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni: Al fine del computo dei consumi contabilizzati, il venditore utilizza i dati di misura secondo l'ordine e i criteri indicati all'art. 5 e 6 del TIF. Convergenze S.p.A. attribuisce i consumi di energia elettrica del Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiederne l'eventuale rettifica. Convergenze S.p.A. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/com 164/08. In caso di malfunzionamento del Contatore Elettrico, Convergenze S.p.A. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente. La periodicità della fatturazione sarà mensile e potrà essere variata da Convergenze Spa in accordo con quanto disposto dall'art. 4 del TIF, previa comunicazione al Cliente attraverso uno specifico avviso inserito in fattura. Convergenze S.p.A., al momento della prima fatturazione conseguente alla stipula del contratto, utilizzando i dati sullo stesso, creerà un account personale, intestato al firmatario del contratto, per l'accesso alla sua area riservata sul sito. L'area riservata all'Utente/Cliente costituirà lo strumento principale tramite il quale sarà possibile visionare la propria posizione amministrativa e consultare le fatture emesse.

## 8bis - account cliente

Convergenze Spa, al momento della prima fatturazione conseguente alla stipula del presente contratto si impegna a creare un account personale, intestato al firmatario del contratto stesso per l'accesso alla propria area riservata sul sito [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it). L'area riservata al Cliente, accessibile tramite l'account, costituirà lo strumento principale tramite il quale sarà possibile visionare la propria posizione amministrativa e consultare le fatture emesse comprensive dei relativi allegati.

## 9 - Pagamenti - Interessi di mora - Mancato pagamento - Sospensione

**9.1** Pagamenti. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a quindici giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture utilizzando la domiciliazione bancaria. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria si applicano le condizioni riportate in calce alla richiesta di domiciliazione bancaria. In tal caso, l'Istituto di credito presso il quale risulta domiciliato il Cliente provvederà al pagamento mediante addebito diretto in conto delle sole fatture per le quali sarà pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di Convergenze S.p.A. Le fatture continueranno ad essere inviate da Convergenze S.p.A. al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a Convergenze S.p.A. da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. In accordo con quanto indicato dal TIV, Convergenze S.p.A. evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi. In caso di ricezione di pagamento effettuato al di fuori delle modalità comunicate da Convergenze S.p.A., Convergenze S.p.A. ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, quando la dichiarazione del Cliente prevista all'art. 1193 del Codice Civile sia mancante. Convergenze S.p.A. offre ai propri clienti la possibilità di pagare la bolletta senza costi aggiuntivi presso la sede di via Seliano, 2 Capaccio Paestum (SA).

**9.2** Interessi di mora. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Al Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni sono applicati i soli interessi legali per ritardi non superiori a dieci giorni dalla data di scadenza del pagamento. **9.3** Convergenze S.p.A. potrà richiedere al Distributore Elettrico competente, in conformità alla normativa in vigore, e senza l'invio di alcun preavviso, la cessazione amministrativa del POD: a) in tutti i casi di sospensione della somministrazione di seguito previsti; b) in caso di riscontrata impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente, ove consentito dalla normativa ARERA in vigore; c) in caso di recesso del Cliente non per cambio Fornitore; d) nei casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti "Condizioni Generali di Contratto". **9.4** Azioni in caso di mancato o parziale pagamento. Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, Convergenze S.p.A. costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata con Raccomandata o con PEC, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della stessa. Convergenze S.p.A. addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nei limiti di quanto previsto dalla delibera 258/2015 e successive modifiche e integrazioni. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Convergenze S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile alla prima fine mese utile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 5. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato a Convergenze S.p.A., il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest'ultimo le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Convergenze S.p.A. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche sopra indicate, Convergenze S.p.A. potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della fornitura presso il POD del Cliente. In tal caso, Convergenze S.p.A. si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell'ammontare previsto. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno dieci giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente la fornitura verrà sospesa. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui agli art. 23 e 24 dell'Allegato A della Delibera 258/2015. Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore verranno seguite le procedure previste dall'art. 19 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. Convergenze S.p.A., a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità nei casi della relativa prestazione definita dalla Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/ee.

## 10 - Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente

**10.1** Fermo l'esito positivo del credit-check e/o l'ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 3.5 lett. d) e c), qualora il Cliente abbia un consumo annuo stimato superiore a 120.000 kWh di energia elettrica. Convergenze S.p.A. avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Convergenze S.p.A. ed emessa da primario istituto) pari al valore di tre mensilità di consumo medio attribuibile al Cliente o, a scelta del Cliente medesimo, di un deposito cauzionale di importo pari al valore di tre mensilità di maggior consumo. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione ovvero entro il diverso termine comunicato da Convergenze S.p.A. In caso di escussione totale o parziale, la detta garanzia dovrà essere restituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione. **10.2** Convergenze S.p.A. avrà altresì il sopraccitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base a insindacabile giudizio di Convergenze S.p.A. e fermo restando quanto previsto dagli art. 6 art. 9 e art. 10.1. **10.3** Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nelle categorie di consumo di cui ai commi precedenti, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivo l'Addebito Diretto SEPA (SDD) o strumenti di pagamento non prepagati, come e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di energia elettrica risulti per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, Convergenze S.p.A. avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta e senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi.

Per la somministrazione di energia elettrica: 15,50 €/kW per i Clienti con potenza impegnata fino a 16,5 kW;  
30,00 €/kW per i Clienti con potenza impegnata superiore a 16,5 kW e fino a 30 kW;  
50,00 €/kW per i Clienti con potenza impegnata superiore a 30 kW e fino a 50 kW;  
70,00 €/kW per i Clienti con potenza impegnata superiore a 50 kW e fino a 70 kW; per Clienti con potenza impegnata superiore a 70 kWh, il deposito cauzionale corrisponderà al valore di una mensilità di maggior consumo attribuibile al Cliente, comprensivo del valore delle imposte applicabili. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Convergenze S.p.A. per tutta la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati, nella bolletta finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del Contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente, in ogni caso non oltre 10 giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Convergenze S.p.A. sospendere la somministrazione ai sensi del precedente Art. 9.3.

## 11 - Diritto di recesso - Cessazione della fornitura

**11.1** Ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti dall'ARERA (Del. 302/2016/R/com) il termine di preavviso fissato in circa tre settimane a prescindere dal mercato di provenienza e a prescindere dalla tipologia del cliente. **11.2** Nel caso in cui il Cliente non domestico alimentato in bassa tensione receda senza rispettare i termini previsti dall'ARERA di cui al precedente Art. 11.1, Convergenze S.p.A. avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100 (cento) moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In tal caso, qualora il Cliente vanti crediti nei confronti di Convergenze S.p.A., la stessa si riserva la possibilità di compensare.

**11.3** Il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in media tensione (MT), ovvero alimentato in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R a alla sede operativa di Convergenze S.p.A. con almeno 12 mesi di preavviso rispetto all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. Qualora il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero alimentato in BT con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell'ambito delle medesime Condizioni Economiche, receda prima del suddetto termine, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, Convergenze S.p.A. avrà diritto a fatturare per ciascun POD e per ciascun mese di mancata fornitura una penale così calcolata: forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso di 50 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5,00 € per ogni kW di potenza disponibile; (iii) forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso di 100,00 € e un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10,00 € per ogni kW di potenza disponibile.

**11.4** Il computo dei mesi di preavviso di cui agli Art. 11.1 e 11.3 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, come previsto dall'art. 7 Del. 144/07 ARERA. Il Cliente si avvrà del nuovo fornitore per l'inoltro della suddetta comunicazione, quando effettuata dal Cliente per cambio Fornitore. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare fornitore, il Cliente inoltrerà direttamente la relativa comunicazione utilizzando la modulistica predisposta da Convergenze S.p.A. per la comunicazione di disdetta della fornitura di energia elettrica. Tale modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa dal Cliente con le modalità indicate nella stessa modulistica. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: **a)** liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa; **b)** ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta; **c)** insolvenza dichiarata del Cliente; **d)** inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte di Convergenze S.p.A. per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile a Convergenze S.p.A. **e)** reiterato ritardo nei pagamenti, pagamento mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest'ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga sconosciuto dall'Istituto Bancario e/o da Poste Italiane e/o da altro Istituto di Pagamento; **f)** ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto in originale dal Cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura; **g)** mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al successivo art. 10; **h)** mancato utilizzo dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente Art. 2.3 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; **i)** manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; **l)** sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; **m)** qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a Convergenze S.p.A. non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Convergenze S.p.A.; **n)** il Cliente sia assoggettato a fallimento e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge Fallimentare, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 186 bis comma 3 L.F. (concordato con continuità aziendale) e fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito alla precedente lettera e). Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione e comunque dovranno essere inviate alla sede operativa di Convergenze S.p.A..

## 12 - Variazione delle condizioni contrattuali

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, in applicazione dell'art. 13 dell'Allegato A della Delibera ARG/com 104/10 dell'ARERA, Convergenze S.p.A. si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per giustificato motivo il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Convergenze S.p.A. per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui Convergenze S.p.A. le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a Convergenze S.p.A. entro e non oltre trenta giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di Convergenze S.p.A.. In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

## 13 - Variazioni di dati, dichiarazioni e altri obblighi del Cliente

**13.1** Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Convergenze S.p.A. dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette verranno raddoppiati al cliente finale. **13.2** Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, il Cliente ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente a Convergenze S.p.A., Via Seliano n.2, 84047, Capaccio Paestum (SA), anche tramite altri canali di comunicazione indicati in fattura, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.L./Azienda Ospedaliera attestante la non disalmentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da Convergenze S.p.A.. In mancanza di tale documentazione, il Cliente sarà considerato come Cliente disalmentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al TIBEG. Il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione. Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e.

## 14 - Interruzioni della fornitura – Responsabilità - Forza maggiore

La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino al POD del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Pertanto Convergenze S.p.A. non è responsabile in caso di eventuali problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al POD.

Tali problemi tecnici aderiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna S.p.A. e/o Distributore Elettrico (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Pertanto, Convergenze S.p.A. non risponde delle anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica né di eventuali danni subiti dal Cliente o da terzi che siano conseguenza diretta o indiretta dei suddetti problemi tecnici. Convergenze S.p.A. si impegna comunque a fornire, su richiesta del Cliente, le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Convergenze S.p.A. non è responsabile per sospensioni o interruzioni nella somministrazione di energia elettrica dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a Convergenze S.p.A. e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di Convergenze S.p.A. fintantoché la causa di forza maggiore perduri.

Si considerano in ogni caso cause di forza maggiore tutti i fatti e/o atti riferibili alla gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione che comportino l'impossibilità per fatto non imputabile a Convergenze S.p.A. di somministrare energia elettrica al Cliente. L'interruzione di fornitura dovuta a problemi riferibili alla consegna dell'energia al POD del Cliente, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno per Convergenze S.p.A. l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del presente Contratto.

## 15 - Imposte

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Convergenze S.p.A. è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Cliente titolare di un POD Uso Domestico, dall'indicazione sul tipo di abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta e, in caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Convergenze S.p.A. sul proprio sito [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it). Salvo una diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da Convergenze S.p.A. e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da Convergenze S.p.A., sulla predetta fornitura, l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo di addizionale prevista per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione. Senza diversa comunicazione del Cliente, Convergenze S.p.A. considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, le dichiarazioni riferite al medesimo POD, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o

la modificazione. Il Cliente titolare di un POD Altri Usi o POD Illuminazione Pubblica si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi dell'energia elettrica soggetti a diversa tassazione (es. promiscuità tra usi soggetti ad imposta ed usi esenti e/o usi soggetti a diverse aliquote d'imposta) e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone di imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a Convergenze S.p.A., entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Convergenze S.p.A. procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti ad imposta. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, atto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne Convergenze S.p.A. da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Convergenze S.p.A. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Convergenze S.p.A., saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Convergenze S.p.A. fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte che Convergenze S.p.A. sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento di imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto non ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che Convergenze S.p.A. sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento di imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi di imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento di imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, Convergenze S.p.A. procederà al rimborso di imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui Convergenze S.p.A. potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

## 16 - Indennizzi automatici

Qualora Convergenze S.p.A., durante l'esecuzione del contratto non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. ARERA n 164/08 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche ed integrazioni, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25.00 €.

In particolare, Convergenze S.p.A è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nelle seguenti fattispecie: mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo (90 giorni) calcolati dal ricevimento da parte di Convergenze S.p.A della richiesta di rettifica di fatturazione del cliente alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata al reclamo scritto entro il tempo massimo (40 giorni) calcolati a partire dal ricevimento da parte di Convergenze S.p.A del reclamo scritto inviato dal cliente, mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo (20 giorni) calcolati dal ricevimento da parte di Convergenze S.p.A della richiesta scritta da parte del cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte di Convergenze S.p.A di dati tecnici dal Distributore Locale. L'indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nel caso di esecuzione della prestazione entro un tempo doppio dallo standard viene corrisposto l'indennizzo base (25.00 €) nel caso di esecuzione della prestazione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dallo standard viene corrisposto il doppio dell'indennizzo base (50.00 €), se la prestazione avviene oltre un tempo triplo rispetto allo standard è corrisposto il triplo dell'indennizzo base (75.00 €). Convergenze S.p.A. non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali

per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al cliente o a terzi, compresi il Distributore Elettrico e il soggetto responsabile del dispaccio e della trasmissione dell'energia elettrica, attualmente Terna S.p.A., ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Convergenze S.p.A. Inoltre Convergenze S.p.A. non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso in cui al cliente sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico nell'anno solare in corso, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte di Convergenze S.p.A del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico di 30.00 €, nei casi previsti al Titolo V - Indennizzi automatici dell'Allegato A alla Delibera ARERA n 126/04 e successive modifiche ed integrazioni.

### 17 - Informazioni, comunicazioni e reclami

Convergenze S.p.A. comunica sulla fattura e sul sito [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito rende disponibile un modulo scaricabile per l'inoltro di reclami. E' fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Convergenze S.p.A. un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto appositamente indicati in fattura e sul sito [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), nonché al recapito: Convergenze S.p.A. Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio - Paestum (SA).

### 18 - Foro competente

PERSONE FISICHE o PERSONE GIURIDICHE CHE SIANO IMPRENDITORI, ARTIGIANI, COMMERCianti O PROFESSIONISTI. Per i contratti sottoscritti dalle persone fisiche e giuridiche, che siano imprenditori, artigiani, commercianti o professionisti, l'Autorità Giudiziaria Competente per ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione efficacia e/o risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente quella del Foro ove ha sede Convergenze, con espressa esclusione dell'Autorità Giudiziaria di qualsiasi altro Foro eventualmente alternativo o concorrente. PERSONE FISICHE Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, l'Autorità Giudiziaria Competente per ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione efficacia e/o risoluzione del presente contratto, sarà quella prevista dalla normativa vigente in materia.

### 19 - Cessione della posizione contrattuale da parte di Convergenze S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Convergenze S.p.A. della propria posizione contrattuale ad altra società terza o a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli venga data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente ad esclusione del Cliente Consumatore o condominio, che concerna uno o più POD del cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Convergenze S.p.A. per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Convergenze S.p.A., dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a Convergenze S.p.A. dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché POD previsti nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

### 20 - Sicurezza degli impianti

Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Elettrico stesso e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al suo impianto. E' responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare Convergenze S.p.A. per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante dell'espletamento dei servizi contrattuali. Convergenze S.p.A. rende disponibile sul proprio sito [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza e per il risparmio energetico.

### 21 - Riferimenti normativi

Il Contratto rispetta il codice di condotta commerciale di energia elettrica, allegato alla Delibera ARG/com 104/10 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui alla delibera 12 luglio 2010, ARG/com 104/10). Qualora il Cliente utilizzi ai fini contrattuali il Modulo elettronico, il Contratto è soggetto alle disposizioni della sezione seconda del Capo 1 del D. Lgs. N. 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

### NOTA INFORMATIVA CLIENTE FINALE

Dal 1° luglio 2004 tutti i Clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i Clienti sono liberi di scegliere il loro fornitore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Il Cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il Cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta il gas sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il Cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento, ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutti i fornitori di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

#### 1- Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un Cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- offrire sempre al Cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- fornire al Cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta;
- se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

#### 2 - Il contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui la società di vendita deve versare al Cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

#### 3 - Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio a casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dalla stipula. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono):

- entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al Cliente una copia scritta del contratto;
- il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro 14 giorni dal ricevimento del contratto.

#### 4 - Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas naturale, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas;
- abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Abbia fornito informazioni chiare su:
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le altre spese a carico del Cliente previste dal contratto;
- la durata del contratto;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
- i tempi per l'avvio del servizio;
- abbia consegnato una copia scritta del contratto;
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'ARERA e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.